

Deliberazione della Giunta Regionale 22 luglio 2011, n. 26-2358

Accordo Quadro tra Regione Piemonte e l'Istituto Geografico militare per lo scambio e la produzione di prodotti geotopocartografici - Rinnovo precedente Accordo.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che:

- l'Istituto Geografico Militare (IGM), in qualità di Ente Cartografico dello Stato ai sensi della Legge 2 febbraio 1960 n. 68, elabora e realizza prodotti cartografici provvedendo altresì all'impianto, all'aggiornamento e alla manutenzione delle reti nazionali geodetica e di livellazione, elementi fondamentali ai fini dell'inquadramento piano-altimetrico del territorio nazionale;
- la Regione Piemonte cura, nel quadro delle proprie competenze istituzionali e quale supporto alle attività di programmazione e pianificazione del territorio, un processo di conoscenza del territorio, orientato alla formazione di un sistema informativo geografico regionale, processo finalizzato primariamente all'acquisizione di coperture aerofotogrammetriche, alla produzione di database geotografici e di prodotti geodetici, all'elaborazione di cartografie tematiche, allo sviluppo di sistemi informativi volti alla gestione elaborazione e diffusione sul territorio di dati a valenza geografica;

considerato che:

- le varie normative europee e nazionali vigenti inerenti il territorio mirano, al fine della sua tutela e valorizzazione da attuarsi attraverso opportune politiche di programmazione e di pianificazione degli interventi, a favorire lo scambio e la condivisione tra pubbliche amministrazioni del patrimonio informativo disponibile;
- il "Codice dell'Amministrazione Digitale" sancisce il principio del "riuso" dei dati generati da ciascuna pubblica amministrazione e della fruibilità degli stessi, da attuarsi anche mediante opportune convenzioni tra pubbliche amministrazioni interessate;
- a livello nazionale sono in corso, a seguito della "Intesa Stato-Regioni-Enti Locali per la realizzazione dei Sistemi Informativi Geografici di interesse generale", approvata in sede di Conferenza Stato-Regioni, e nell'ambito dei lavori del "Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni", la definizione di regole e standard finalizzati alla produzione omogenea di basi informative territoriali a copertura nazionale;
- è stato adottato il Sistema unico di riferimento geodetico nazionale ETRF2000, sistema di riferimento europeo corrente, al fine di aumentare la fruibilità e lo scambio dei dati territoriali tra le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;
- la Regione Piemonte ha attivato un processo per la produzione alla grande scala di database geotografici, ha in corso l'acquisizione di ortoimmagini digitali, la generazione di un modello digitale del terreno (DTM), il raffittimento della rete geodetica IGM95 e la gestione del servizio di posizionamento e della rete di Stazioni Permanenti GNSS Piemonte, promuovendo altresì la diffusione e il riuso di informazioni geografiche rese disponibili a livello regionale;

accertato che:

- sussiste la necessità del continuo aggiornamento collaborativo del quadro conoscitivo in ambito geotopocartografico, nonché della costante riqualificazione professionale del personale regionale preposto;
- risulta opportuno conseguire omogeneità tra supporti conoscitivi utilizzati per l'attività di programmazione, monitoraggio e controllo del territorio;
- l'IGM possiede il know-how necessario per fornire alla Regione il supporto tecnico e scientifico richiesto dalle necessità conoscitive e di controllo, afferenti al territorio regionale e utili per la pianificazione degli interventi sia in ambito locale che in ambito nazionale;
- il precedente Accordo Quadro tra Regione e IGM, assunto con DGR n. 19-12735 in data 14 giugno 2004, attualmente risulta decaduto.

Valutata pertanto la convenienza per la Regione e l'IGM a rinnovare il suddetto precedente Accordo Quadro, al fine di:

- sostenere la conoscenza e l'utilizzo integrato delle proprie banche dati geotopocartografiche, favorendone lo scambio e il riuso;
- pervenire alla definizione di procedure operative condivise per la produzione e la derivazione di prodotti geotopocartografici;
- collaborare per la realizzazione di reti geodetiche, planimetriche e altimetriche;

preso atto della disponibilità dell'IGM a sottoscrivere un nuovo Accordo Quadro, intenzione espressa con nota prot. n. 6528/4.29.10/6 del 29 marzo 2010 a seguito di formale richiesta da parte della Regione, di cui alla nota prot. n. 5978/DB0816 in data 3 febbraio 2010;

rilevato che:

- in riferimento alla suddetta collaborazione è stata predisposta l'allegata bozza di Accordo Quadro tra Regione e IGM, di cui alla nota prot. n. M_D E13801/00 13001 Cod.id10.6 Ind.cl 4.2.9 del 28 giugno 2011;
- detta bozza di Accordo Quadro all'art. 5 prevede la durata della collaborazione in anni tre, periodo nel quale, ai sensi dell'art. 1, saranno redatti e sottoscritti tra le parti atti di impegno finalizzati a regolamentare nel dettaglio l'attività specifica da porre in essere;
- la presente deliberazione non comporta oneri economici diretti, in quanto i piani di attività ed eventuali risorse economiche derivanti saranno definiti e formalizzati attraverso i succitati atti di impegno da assumersi con successivi atti amministrativi;

tutto ciò visto e premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

– di approvare, con le motivazioni addotte in narrativa, l'allegata bozza di Accordo Quadro, parte integrante della presente deliberazione, da stipularsi tra la Regione Piemonte e l'Istituto Geografico Militare per scambio e produzione congiunta di prodotti geotopografici e geodetici, conferendo mandato della relativa stipula al Presidente della Regione Piemonte;

- di individuare nella persona dell'Assessore regionale, competente in materia di cartografia e sistema informativo territoriale, la sottoscrizione degli atti di impegno di cui all'art. 1 del presente l'Accordo Quadro;
- di individuare nelle persone del Dirigente e Funzionario incaricato del Settore Cartografia e Sistema Informativo Territoriale i referenti regionali, rispettivamente legale-amministrativo e tecnico, costituenti la commissione di cui all'art. 3 del presente l'Accordo Quadro.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ACCORDO QUADRO
tra
L'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE
e

la **REGIONE PIEMONTE**
L'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE, con sede in Firenze, via Cesare Battisti n. 10,
rappresentato dal Comandante Gen. D. Antonio DE VITA, (IGM),

e
la REGIONE PIEMONTE, con sede in Torino, P.zza Castello, n. 165, rappresentata dal Presidente
della Regione on. Roberto COTA, (REGIONE),

VISTO

L'Accordo Quadro stipulato in data 04 ottobre 2004;

RAVVISATA

L'opportunità di rinnovare il prefatto Accordo;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'IGM e la REGIONE intendono istituire un rapporto di collaborazione, allo scopo di:

- favorire la conoscenza, l'utilizzo e lo scambio delle proprie Banche Dati Geografiche, per il territorio afferente all'area di competenza della REGIONE;
- favorire l'aggiornamento professionale del personale della REGIONE nei settori della Cartografia, Geodesia, Topografia applicata e dei Sistemi Informativi Geografici, anche mediante corsi di aggiornamento e di formazione tenuti da docenti della Scuola Superiore di Scienze Geografiche dell'IGM;
- definire procedure operative per la produzione, di dati planoaltimetrici, topografici, cartografici e numerici definite nell'ambito dell'Intesa Stato Regioni Enti Locali;
- collaborare per la realizzazione di reti geodetiche, planimetriche e altimetriche, di comune interesse, definiti nell'ambito dell'Intesa Stato, Regioni, Enti Locali;
- definire criteri e procedure standard di derivazione della cartografia.

Per ogni singola attività, ferme restando le disposizioni previste dal presente Accordo Quadro, saranno redatti atti di impegno che regolamenteranno nel dettaglio l'attività specifica e che saranno sottoscritti:

- per l'IGM: - dal Generale Comandante;
- per la REGIONE: -dall'Assessore competente.

Art. 2

L'IGM e la REGIONE sono proprietari delle rispettive banche dati territoriali.

Fermo restando la proprietà piena ed esclusiva dell'IGM e della REGIONE relativa alle banche dati e documenti cartografici forniti per la realizzazione del presente accordo, si conviene che il diritto d'uso di tali dati, da parte dell'Ente non proprietario, è regolamentato come segue:

- nel caso dell'IGM, oltre che all'uso a scopi interni, esso è esteso anche al Ministero della Difesa (F.A.) e dell'Interno (organi di Polizia);
- nel caso della REGIONE, oltre che all'uso per scopi interni, esso è esteso per i fini istituzionali, anche agli Enti Locali e Strumentali aventi sede nel territorio della REGIONE (Province, Comuni, Comunità Montane e Collinari, Agenzie ed Aziende Pubbliche Regionali, Enti Parco, Autorità di Bacino e, in generale, agli Enti pubblici aderenti al Sistema Informativo Geografico regionale).

L'IGM e la REGIONE potranno utilizzare i materiali di cui al presente articolo per la pubblicazione sui rispettivi siti Internet, Intranet ed Extranet; tutti i materiali, sia essi cartacei che digitali, dovranno riportare chiaramente indicate tutte le fonti dei dati ed i relativi diritti di proprietà.

Sono esclusi da tale uso altri Enti o privati sia in forma di servizio informatico o altro se non esplicitamente autorizzati dalla commissione di cui al successivo articolo 3.

E' vietato l'utilizzo dei dati di cui sopra, sia in modo diretto che indiretto, ai fini commerciali esterni, da parte dell'Ente non proprietario.

I materiali ed i database geografici prodotti ai sensi del presente Accordo Quadro e dei successivi Atti Aggiuntivi saranno di piena proprietà dell'IGM e della REGIONE con ampia facoltà, per entrambi, di utilizzazione degli stessi per i propri fini istituzionali, compresa la loro commercializzazione, garantendo in ogni caso l'indicazione della proprietà congiunta degli stessi.

La cessione onerosa a terzi dei database geografici così ottenuti potrà essere effettuata, a cura dell'IGM e della REGIONE, secondo la normativa vigente in materia di ciascun Ente.

Art. 3

Vengono nominati quattro Responsabili dell'Accordo, rispettivamente due per l'IGM e due per la REGIONE: essi costituiscono una commissione che avrà la funzione di favorire e attuare l'Accordo Quadro dal punto di vista tecnico e di verificarne, dal punto di vista legale ed amministrativo, l'attuazione ed il rispetto di quanto in esso previsto.

a. Referenti tecnici:

- per l'IGM: Col. Co. Ing. Gennaro AFELTRA;
- per la REGIONE: Funzionario incaricato;

b. Referenti Amministrativi:

- per l'IGM: Capo Servizio Legale: Ten. Col. Co. Com. Matteo FUCCI;
- per la REGIONE: Dirigente del Settore Cartografia e SIT

Art. 4

I Responsabili, di cui all'art. 3, tre mesi prima della scadenza naturale dell'Accordo, presenteranno, congiuntamente ai rispettivi rappresentanti dei due Enti, una dettagliata relazione sullo stato di esecuzione dell'Accordo, formulando proposte per eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare.

Art. 5

Il presente Accordo Quadro ha la durata di tre anni dalla data della stipulazione: è escluso il tacito rinnovo. La scadenza dell'Accordo Quadro non pregiudica la regolare esecuzione delle attività in corso. Il rinnovo, anche per un periodo di diversa durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza, da una delle due parti e, per avere effetto, deve essere accettato per iscritto dall'altra parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta.

Art. 6

Le parti, in considerazione delle proprie priorità istituzionali, si riservano la facoltà di recedere unilateralmente, dal presente Accordo Quadro.

La comunicazione del recesso dovrà avvenire con preavviso di almeno 30 giorni, ed avrà effetto solo sulle prestazioni in corso di esecuzione o da eseguire.

In nessuna circostanza, le parti potranno avanzare richieste risarcitorie o indennitarie di qualsiasi natura.

Art. 7

L'IGM e la REGIONE si impegnano a mantenere il segreto professionale sulle informazioni, notizie e dati, anche personali, inerenti l'attività svolta e ad operare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 8

Competente esclusivo per ogni controversia che possa nascere in ordine all'interpretazione del presente Accordo Quadro, è il Tribunale di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze,

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE
IL COMANDANTE
Gen. D. Antonio DE VITA

REGIONE PIEMONTE
IL PRESIDENTE
On. Roberto COTA